

## Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione . Ufficio VI

5070

Roma, 1 6 MAG. 2003

ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO

CATANZARO

OGGETTO: Accettazione atti e servizio di cassa. Servizio di notificazione, Sistema di partecipazione delle 00.55, sulla distribuzione dei carichi di lavoro. Ordini di servizio. Prot. 1342 del 25/3/2003 e 1373 del 26/3/2003.

In riferimento al quesito circa la possibilità per gli ufficiali giudiziari B3 di espletare i servizi interni di cui all'oggetto, questo ufficio ribadisce quanto giu affermato in precedenza con la menzionata risoluzione in risposta all'UNEP di Saluzzo (Prot. 5/2283/03-1 del 22/1/1997) riconoscendo a tale profilo professionale gli incarichi di accettazione e tassazione degli atti, la riscossione delle somme per diritti, indennità di trasferta e spese, il riscontro di cassa.

A tale conclusione, del resto, si perviene anche a seguito della lettura della figura professionale dell'ufficiale giudiziario B3 come emerge dal testo del contratto integrativo nazionale sottoscritto in data 5/4/2000: essi collaborano eseguendo, secondo le direttive ricevute, tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori.

Consegue, da quanto riferito, che a tale profilo professionale, nei lavori da effettuarsi all'interno degli uffici NEP, compete l'attribuzione di una collaborazione qualificata nei predetti atti istruttori, amministrativi e contabili.

Per quanto riguarda l'attività di notificazione, si rammenta che essa rientra tra i compiti istituzionali spettanti all'ufficiale giudiziario Cl, come espressamente previsto dalle norme ordinamentali (art. 106, 2° comma e 165 del D.P.R. 1229/1959) e contrattuali.

La circolare richiamata del 6/5/2002 non ha fatto altro che prendere atto di una sempre maggior contribuzione lavorativa del personale Cl in riferimento alle aumentate esigenze di notificazione degli atti ristabilendo un principio di equità retributiva, attribuendo la quota di indennità di trasferta costituente reddito agli ufficiali giudiziari Cl nella misura equivalente all'attività di notificazione prestata.

Consegue, da quanto esposto, che gli ufficiali giudiziari Cl non possono rifiutarsi di svolgere attività di notificazione, in quanto è necessario un loro intervento per un'equa distribuzione dei carichi di lavoro.

Sulla tematica della partecipazione delle OO.SS. agli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro, è da rilevarsi in primis che non rientra nella materia oggetto di tale relazione sindacale la scelta delle competenze da attribuire alle diverse aree professionali.

Tale materia, infatti, non può essere oggetto della predetta relazione sindacale, in quanto argomento trattato in modo esplicito ed esaustivo direttamente dalla fonte normativa, rappresentata dal contratto nazionale di lavoro di categoria.

In proposito si ricorda, ai sensi dell'art.12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/2/1999, che ove insorgono controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione di contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti contrattuali definiscono consensualmente il significato della clausola controversa.

Per quanto concerne, invece, la definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro, l'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale e l'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo prevedono, per tale materia, anche a richiesta, l'informazione preventiva ai soggetti sindacali indicati, con tempestivo invio della documentazione necessaria.

Sulla materia de qua, è altresi possibile attivare la concertazione, mediante richiesta scritta di parte entro tre giorni dal ricevimento della predetta informazione.

Va sottolineato che lo scopo della concertazione è la verifica tra le parti, mediante confronto, della eventuale possibilità di trovare un accordo riguardo la materia indicata.

Infine, si ritiene che di per se gli ordini interni di servizio del Dirigente – nell'ambito del proprio potere dispositivo riconosciuto – non debbano essere previamente concordati con le OO.SS., le quali hanno la possibilità di intervenire, nell'articolato sistema di relazioni sindacali, secondo i modelli relazionali previsti (contrattazione integrativa, partecipazione, interpretazione autentica dei contratti) e secondo le modalità specificamente prestabilite, come si evince dagli artt. 3 e seguenti del Contratto Nazionale Integrativo.

Appare evidente, infatti, che le scelte discrezionali di competenza dei dirigenti degli uffici NEP, i quali hanno le responsabilità del buon andamento dell'ufficio in rapporto ai parametri di efficacia ed efficienza, non possono essere vincolate o subordinate a forme c tipologie di decisioni di natura concordata o collegiale, al di fuori del quadro ordinario e regolamentato di relazioni sindacali.

IL DIRETTORE
(Renato PACILEO)